

Istruzioni relative al deposito di trascrizioni e annotazioni per marchi d'impresa, invenzioni, modelli di utilità e disegni

a) **TRASCRIZIONI**

Devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per il tramite degli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio, tutti gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte i diritti su titoli di proprietà industriale, che costituiscono modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi sempre al trasferimento di diritti su titoli di proprietà industriale, il verbale di pignoramento, il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata, il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, i decreti di espropriazione per causa pubblica, le sentenze che dichiarano l'esistenza di atti di trasferimento diritti, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti, i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative, le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali, le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli, le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui sopra. Ai sensi del D.Lgs. 10.2.2005 n. 30, art. 138, il richiedente, personalmente o a mezzo mandatario, deve depositare, presso gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio che redigono apposito verbale con l'indicazione del giorno del deposito, i seguenti documenti:

- 1) ***Domanda in doppio esemplare in bollo***, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, diretta al Ministero delle Attività produttive – D.G.S.P.C. – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e contenente:
 - Il cognome, il nome e il domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
 - Il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;
 - La natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;
 - Nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello stato nel quale in nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.
- 2) ***Copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale, o copia autentica della scrittura privata autenticata*** da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento e garanzia, ovvero copia dei verbali e delle sentenze, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure, in caso di fusione, una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o altra autorità competente; in caso di cessione si dovrà presentare una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione; in caso di rinuncia si presenterà una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal titolare;

- 3) **Atto di procura o lettera di incarico, in bollo**, ove esista mandatario per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 201 del Dlgs 10.2.2005, n. 30.
- 4) **Versamento di tasse di concessione governativa** da effettuarsi su conto corrente postale n. 00668004 intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, con bollettino a tre tagliandi, per i seguenti importi:

DIRITTI PER TRASCRIZIONI	
Tipologia	Importo (€)
Brevetti d'invenzione industriale e modelli d'utilità (per ciascun brevetto)	50,00
Registrazione di disegni e modelli (per ciascuna registrazione)	50,00
Marchi d'impresa, nuove varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttore	81,00
Certificati complementari di protezione	67,00
Tassa per la lettera d'incarico (per tutte le tipologie)	34,00

L'art. 196, comma 2, precisa che è sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano specificati nella richiesta medesima (nel caso di trascrizione per marchi e brevetti nazionali verrà redatto un verbale nel registro E).

I documenti redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana; la certificazione comprovante la fusione di società, il contratto di cessione e l'estratto del contratto di cessione nonché i documenti comprovanti un cambiamento di titolare, che non derivi da contratto o da fusione devono essere certificate conformi al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese, in cui il testo fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale ai sensi dell'art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

b) ANNOTAZIONI

I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale, o del mandatario devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che provvederà all'annotazione sul registro pubblico dei titoli di proprietà industriale previsto dall'art. 185 del Codice della Proprietà industriale..

Per eseguire le Annotazioni previste dalla legge gli interessati, personalmente o a mezzo mandatario, devono presentare o presso gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio, ovvero direttamente all'Ufficio Italiano brevetti i seguenti documenti:

- 1) Istanza in unico esemplare in bollo indirizzata al Ministero delle Attività Produttive – D.G.S.P.C. – Ufficio Italiano brevetti e contenente:
 - Gli estremi del richiedente e del mandatario se vi sia;
 - Il cognome e nome del titolare del brevetto e l'indicazione del numero e della data del brevetto stesso (per i brevetti allo stato di domanda si indicherà il numero di verbale e la relativa data di deposito ovvero il numero provvisorio comunicato dall'Ufficio Centrale Brevetti).
- 2) Documento giustificativo dell'annotazione, nelle previste forme legali.
- 3) Atto di procura o lettera di incarico, in bollo, qualora sia stato nominato un mandatario.

Ai sensi dell'art. 197, comma 4, l'utente **può** presentare una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi. Se l'utenza intende avvalersi di tale legittima facoltà, si rammenta che, per le annotazioni relative alle domande di brevettazione o di registrazione, è preferibile che siano allegate un numero di copie dell'istanza di annotazione e della relativa documentazione corrispondente al numero di domande di brevettazione o di registrazione in essa contenute, tanto da consentire agli uffici rispettivamente competenti, la separata trattazione dell'istanza.

Le disposizioni relative alle annotazioni si applicano anche al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario; le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi devono essere annotate sul registro e ne deve essere data notizia sul Bollettino Ufficiale. Vale, per le annotazioni, quanto prima precisato per le trascrizioni, in ordine ai documenti redatti in lingua straniera.